



Città di Tempio Pausania

Servizio ICT

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA DI CONSIP S.P.A. FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX ART 54 DEL D.LGS.N. 50/2016, DA AFFIDARE AD UN SINGOLO OPERATORE ECONOMICO, PER EROGAZIONE SERVIZI INFORMATICI CONNESSI ALL'USO DEI SOFTWARE GESTIONALI A MARCHIO AP KAPPA S.R.L. ANNO 2021. CIG ZB7319D223

ART. 1 – OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro (AQ) ex art. 54 D. Lgs. 50/2016, che il Comune di Tempio Pausania, di seguito anche “Amministrazione”, intende stipulare con un operatore economico, di seguito anche “Fornitore” per l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- servizi informatici specialistici a favore dell'Amministrazione per elaborazione/estrazioni dati, bonifica di archivi e configurazioni ai sistemi ed agli applicativi software gestionali di proprietà di AP Kappa S.r.L..

L'Amministrazione, sulla base della programmazione del fabbisogno, impegna le somme necessarie per acquisire un plafond di giornate di servizi da 6 ore lavorative ciascuna e un plafond di ore per servizi in tele-assistenza.

ART. 2 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

I servizi specialistici in oggetto potranno essere erogati con una delle seguenti modalità:

- a) in modalità remota tramite appositi software (c.d. tele-assistenza);
- b) presso la sede dell'Amministrazione.

La modalità di erogazione degli interventi verrà concordata in fase di ordinativo di fornitura.

ART. 3 – QUANTITATIVI PRESUNTI

Il fabbisogno stimato di servizi per l'annualità 2021 è rappresentato di seguito:

- plafond di 80 ore/uomo servizi informatici;
- plafond di 26 giornate/uomo da sei ore ciascuna di servizi informatici;

L'aggiudicazione non impegna l'Amministrazione ad emettere ordinativi di fornitura in quantitativi pari a quelli indicati nella documentazione della procedura di conclusione dell'Accordo Quadro.

ART. 4 – AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo presunto della trattativa ammonta a complessivi **€ 16.100,00 + IVA 22%** per l'intera durata di validità dell'accordo.

A conclusione della procedura di scelta del contraente, verrà stipulato un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/20169 per la durata dell'AQ.

L'importo posto a base della procedura non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo

fine di quantificare un fabbisogno presunto ed un quadro economico massimo dell'accordo quadro. Pertanto, l'ammontare del corrispettivo massimo dell'accordo quadro non impegna l'Amministrazione a stipulare contratti fino a tale concorrenza e non costituisce, in nessun modo, un minimo garantito per l'operatore economico.

Entro il limite dell'importo massimo predetto, spetta all'Amministrazione stabilire, secondo una valutazione discrezionale delle proprie esigenze, i servizi effettivamente necessari. Per tale motivo, nulla avrà a pretendere l'operatore economico aggiudicatario oltre il pagamento dei servizi effettuati ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

Le presenti condizioni particolari definiscono le clausole contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti attuativi durante il periodo di durata e entro i limiti di spesa del medesimo AQ.

Il corrispettivo del singolo ordinativo di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione dell'accordo quadro.

L'ammontare dei singoli ordinativi di fornitura varierà in funzione delle specifiche necessità dell'Amministrazione.

ART. 5 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto (ossia dalla data di invio, tramite la piattaforma del Mercato elettronico della P.A. di Consip S.p.A., del documento di stipula firmato digitalmente dall'Amministrazione) e si concluderà il 31/12/2021.

L'accordo quadro cesserà, comunque, di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, venisse raggiunto l'importo massimo dell'accordo, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 106 comma 11 del D. Lgs.n. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato, prima del termine di scadenza, per la durata necessaria alla conclusione delle procedure necessarie per l'attivazione di un nuovo accordo quadro. In tale caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più favorevoli per l'Amministrazione, fino alla data di sottoscrizione di nuovo contratto.

ART. 6 - MODALITÀ DI RICHIESTA E RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI

I servizi saranno erogati sulla base di singoli ordinativi di fornitura, che hanno valore di contratti attuativi discendenti dall'accordo quadro, secondo le seguenti modalità:

1. l'amministrazione concorderà preliminarmente con il fornitore, in maniera informale, i servizi necessari, le date di erogazione e la modalità di erogazione (in tele-assistenza/in loco);
2. il Fornitore, sulla base delle richieste dell'amministrazione, trasmette una proposta di intervento;
3. l'amministrazione provvederà a trasmettere, mediante PEC, all'indirizzo indicato dal Fornitore, l'ordinativo di fornitura, indicando l'oggetto del servizio, il quantitativo in termini di giorni/ore previsti e le date di erogazione dei servizi;

Al termine di ogni singolo intervento, il Fornitore dovrà provvedere a consegnare/trasmettere all'ufficio comunale beneficiario della prestazione un rapporto di intervento, riportante la data, la durata, l'oggetto della prestazione, ed il nominativo del tecnico esecutore. Il referente dell'ufficio comunale in questione provvederà a contro firmare il rapporto di intervento e trasmetterne copia al Fornitore e al servizio ICT per le attività di

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutti i servizi e le prestazioni ad essi associati, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento, nell'accordo quadro e nelle Condizioni Generali di contratto del bando Mercato Elettronico della P.A. (MePA) di riferimento.

I prezzi unitari offerti sono da intendersi sempre, con la sola esclusione dell'I.V.A., comprensivi dei costi di viaggio/trasporto, e di ogni altro onere accessorio relativo alle attività che si dovessero rendere necessarie per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

ART. 8 – TEMPISTICHE E RITARDI

Gli eventuali scostamenti delle date di intervento concordate secondo le modalità indicate all'art.5 dovranno rispettare i termini indicati nella successiva tabella:

| Intervento | Scostamenti ammessi |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Giornate di servizi | Un giorno di ritardo rispetto alla data concordata |
| Ore di servizi | Un giorno di ritardo rispetto alla data concordata |

Non sono considerati ritardi di intervento rispetto alle date inizialmente concordate quelli che dipendono da esigenze dell'Amministrazione ovvero imputabili a cause di forza maggiore opportunamente documentate. Tali situazioni saranno valutate ad insindacabile giudizio del RUP.

Eventuali controdeduzioni e documentazione in merito dovrà essere trasmessa al RUP entro il termine massimo di sette giorni solari dalla data concordata per l'intervento.

Al superamento degli scostamenti ammessi, così come indicati nella precedente tabella, e laddove non dovessero essere accettate le controdeduzioni del Fornitore, verranno applicate le penali così come dettagliate all'art. 18.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I servizi verranno fatturati con cadenza periodica, indicativamente trimestrale, sulla base degli ordinativi di fornitura espletati (servizi effettivamente erogati ed approvati dal RUP) dal Fornitore nell'arco del periodo di riferimento.

Il prezzo di fornitura dei citati servizi è calcolato sul numero di ore/giornate effettivamente svolte ed in base ai costi unitari previsti dall'accordo quadro che scaturisce dalla trattativa diretta esperita sul MePA di Consip S.p.A. I servizi effettivamente resi e fatturati verranno, altresì, detratti dai plafond di giornate/ore oggetto dell'accordo quadro.

Il Fornitore dovrà riportare nelle fatture, emesse a fronte dei singoli ordinativi di fornitura, gli estremi degli stessi (quantitativi, CIG, codice univoco dell'ufficio Servizio ICT).

I pagamenti saranno disposti a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione dei servizi, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, a cura del RUP, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on-line. Il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione presso il recapito bancario riportato nella fattura nel rispetto delle norme sulla

tracciabilità.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo di ciascuna fattura relativa al singolo contratto attuativo, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Il Fornitore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

I termini di pagamento sono convenuti in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dalla fattura ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore - in formato elettronico, ai sensi del DM 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii., devono essere intestate al COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA, piazza Gallura n.3 - 07029 TEMPIO PAUSANIA codice fiscale 00253250906 ed inoltrate al SERVIZIO ICT - attraverso il Codice Univoco Ufficio **BUQWB1**.

ART. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'Accordo Quadro verrà concluso mediante trattativa diretta gestita nel MePA ed è rappresentato da scrittura privata nei termini previsti dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

Saranno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- a) le condizioni particolari di contratto
- b) l'offerta economica
- c) patto di integrità.

ART. 11 - DIFFORMITÀ NELLA FORNITURA

In caso di difformità nell'esecuzione dei servizi di cui all'art. 1) e 2), il Fornitore si impegna, a proprie spese, alla regolarizzazione dei servizi non conformi.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione economica e normativa che potrà essere emanata in materia, nonché dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di categoria.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme in parola sarà a carico del Fornitore medesimo il quale, inoltre, si assume le responsabilità per i fatti negativi derivanti all'Amministrazione dal suo comportamento nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore assume l'obbligo di osservare il codice di comportamento della S.A.

L'affidatario assume l'obbligo di osservare gli obblighi derivanti dal Patto di integrità. In caso di inosservanza, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 15 del presente documento, e verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 della sopra richiamata legge.

ART. 13 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti, di qualsiasi natura, di cui l'Amministrazione ha titolarità o predisposti da terzi nell'interesse dell'Ente, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in

alcun modo e in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo; detti obblighi sono estesi a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno vincolati oltre la data di conclusione dell'Accordo quadro e fino a quando i vincoli di riservatezza non siano venuti meno ex lege e le informazioni sulla sicurezza non siano superate.

ART. 14 – INCARICO A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

L'Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR, provvede con separato atto alla designazione del Fornitore quale responsabile esterno del trattamento.

Il Fornitore si obbliga a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.

L'inosservanza dei suddetti obblighi, di cui al presente articolo e al precedente articolo 13, sono causa di risoluzione di diritto dell'accordo, fermo il diritto del Comune e dell'Amministrazione della Giustizia e dei terzi danneggiati al risarcimento di tutti gli eventuali danni conseguenti.

ART. 15 - RECESSO E RISOLUZIONE DELL'AQ

Ferme restando le cause generali di risoluzione, il Comune può risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione con a mezzo PEC, nei casi previsti nelle condizioni generali di contratto riferite al bando MePA a cui appartiene la categoria merceologica in oggetto, nonché nei seguenti casi:

- a) grave inadempimento e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto o alle disposizioni del RUP;
- b) cessione anche parziale del contratto;
- c) frode nell'esecuzione del servizio;
- d) violazione del Patto di integrità del Comune di Tempio Pausania come sottoscritto digitalmente in sede di presentazione dell'offerta relativa a trattativa diretta esperita sul MePA di Consip S.p.A.;
- e) superamento per tre volte in un anno solare delle tempistiche di intervento così come indicate nell'art.8 e siano preceduti da comunicazione scritta;
- f) violazione di norme relative alla tutela della riservatezza ed alla protezione dei dati personali;
- g) violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche.

Il Fornitore dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del Codice di comportamento adottato dal Comune di Tempio Pausania e pubblicato sul sito web istituzionale (www.comune.tempiopausania.ot.it, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e di comportamento dei dipendenti pubblici). La violazione dello stesso, previa contestazione, comporterà la risoluzione del contratto.

Il Comune ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, in tutto o in parte, in ogni caso in cui venisse meno, per ragioni di pubblico interesse, la necessità dei servizi compresi nel presente accordo.

In tutti i casi, il recesso dall'AQ sarà regolamentato come segue:

- il RUP invierà apposita comunicazione al Fornitore, indicando la data di recesso e le relative motivazioni;
- il Fornitore concluderà ogni attività che non dovesse essere conclusa correttamente, entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione di recesso; al superamento di tale termine, verrà applicata una penale così come specificata all'art.18, fatto salvo il maggior danno.
- successivamente alla conclusione delle attività, se presenti, di cui al periodo precedente, ovvero alla data di ricezione della comunicazione di recesso, il Fornitore emetterà le sole fatture per gli interventi conclusi e non ancora liquidati; nessuna ulteriore somma sarà dovuta dall'Amministrazione ad alcun titolo.

ART. 16 - RECESSO DAI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal singolo contratto attuativo in tutto o in una sua parte, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo dell'Amministrazione medesima o nel caso venisse meno la motivazione che lo ha originato, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, dandone preavviso al Fornitore almeno 3 (tre) giorni solari prima della data prevista per l'intervento.

In caso di recesso dal singolo contratto attuativo entro i termini indicati al periodo precedente, nessuna somma sarà dovuta dall'Amministrazione al Fornitore; nel caso in cui il recesso dal singolo contratto attuativo superasse tali termini i termini, il fornitore potrà chiedere una somma pari al 30% (cinquanta per cento) dell'importo relativo all'intervento concordato e non erogato.

Art. 17 - GARANZIE DEFINITIVE

Il Fornitore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, nella misura e nei modi previsti dall'art. art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà nei tempi e modi definiti dall'art. 103 del Dlgs. 50/2016.

La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto accordo e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. Qualora l'ammontare della presente garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal canone d'appalto.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di

dichiarare risolto il presente Accordo Quadro, fermo restando il risarcimento del danno.

La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

ART. 18 - PENALI

Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento, rispetto ai termini stabiliti nell'art. 7 del presente documento, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di seguito descritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

Il superamento dei tempi massimi di scostamento rispetto alle date di intervento concordate causa l'applicazione delle penali riportate di seguito:

| servizi | penali |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Giornate di servizi | Euro 20,00* ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata |
| Ore di servizi | Euro 20,00* ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata |

Le somme computate a titolo di penale verranno detratte dalle garanzie definitive di cui all'art. 17.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati da parte dell'Amministrazione al Fornitore per iscritto, a mezzo PEC; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto, sempre a mezzo PEC, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con colpa a carico del Fornitore.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato. Il Foro competente è quello di Tempio Pausania.

ART. 20 - SPESE

Qualsiasi spesa inerente il contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'aggiudicatario che assume a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale onere fiscale.

ART. 21 – NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 22 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL

CONTRATTO

Il Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione dei contratti attuativi è Ing. Rosella Cossu, tel. 079-679977, email: respced@comunetempio.it